

appunto per esaminare se il privato, che avrà fatta domanda, sia nella condizione di poterlo ottenere.

Con tutte queste cautele prescritte, le quali varranno a circondare la determinazione del Governo di garenzie e di precauzioni, io credo che l'onorevole Farina non avrà più ragione da temere che un privato possa ottenere il sussidio senza quelle condizioni che la legge richiede, ed avutolo, non abbia poi i mezzi di menare a termine l'opera, e che trasmettendo ad altri il suo dritto, possa averne un compenso senza che i compratori sieno certi del beneficio che crederanno avere acquistato.

Io credo che queste ragioni dissiperanno dall'animo dell'onorevole mio amico Farina qualunque dubbio, e lo determineranno, come spero, a votare l'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Amadei.

Amadei. Mi pare che quei dubbi che sollevava saviamente l'onorevole Farina siano stati chiariti dall'onorevole Lanzara; ad ogni modo io pregherei di riflettere che l'articolo 9, che diventerà 10, dice: "il concorso dello Stato non può essere concesso se non a condizioni: 1° che l'acqua ottenuta colle opere di cui sopra sia in quantità, ecc. "

Dunque è chiaro che questo sussidio non può essere chiesto se non quando l'opera sia fatta, quindi lo speculatore il quale chiede la concessione per rivenderla ad un altro, non mi pare che possa riuscirvi, inquantochè per ottenere il sussidio deve già avere fatto l'opera a cui allude quest'articolo.

Aggiungo poi un'altra osservazione, ed è questa, che ai consorzi non si stabilisce un limite di tempo perchè, per le ragioni addotte dall'onorevole relatore non possono accadere gli inconvenienti a cui alluse l'onorevole Farina.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Farina.

Farina Nicola. Certo per colpa mia non fui compreso; non fu mia intenzione di affermare come sicure le speculazioni sui sussidi ed aiuti che il Governo deve dare, ma mi pare indiscutibile che qualche speculazione sulle concessioni d'acque possa farsi.

Io non ho l'eloquenza dell'amico relatore, nè quella dell'onorevole Amadei; mi servirò quindi di un esempio pratico. Mettiamo dunque che io domandi oggi la concessione di una certa acqua, in tutte le forme e circondata da tutte quelle garanzie che la legge vuole; non me ne avvalgo; domani una città domanda al Governo, non a me che ho avuta la concessione, una derivazione di quell'acqua. Il Governo può esso concederla alla città? Certamente

no, perchè vorrebbe a togliere a me, in parte, la concessione fattami precedentemente.

Ed allora che cosa può fare la città per avere l'acqua? Deve cercare che io rinunci alla concessione avuta, e, allora, non potrebbe darsi che io chiedessi un sussidio per subconcedere?

In questo caso farei una speculazione sopra la concessione fattami dal Governo, non sul sussidio che il Governo mi dovrebbe dare; cercherei di avere un utile sul vantaggio che quella tale città vuole procurarsi, facendomi anticipare la concessione di un anno o due.

Ecco, onorevole Amadei, il dubbio che mi sta nella mente.

Presidente. Ella però, onorevole Farina, non fa alcuna proposta?

Farina Nicola. Io, se mi si permette, vorrei proporre che all'articolo fosse fatta la seguente aggiunta: "I consorzi ed i privati che nel periodo di... (e la determinazione del tempo la lascio a disposizione dell'onorevole ministro e della Commissione) non iniziassero o compiessero i lavori, per i quali hanno ottenuto la concessione, decadrebbero da essa. "

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Oltre ciò che l'onorevole relatore e l'onorevole Amadei hanno detto all'onorevole Farina, mi permetto di aggiungere un'altra parola, pregandolo di non volere insistere nel suo emendamento.

Gli debbo far notare che la sua proposta troverebbe luogo in una legge sulla derivazione delle acque, che è ben diversa da quella che discutiamo oggi; nella quale regoliamo i consorzi che ebbero già la concessione di acque a norma di legge. E la legge sulla derivazione delle acque prevede tutti i casi, e dà tutte le possibili garanzie.

Dunque non possiamo qui complicare una materia con l'altra; qui si tratta di consorzi, che si costituiscono volontariamente, od obbligatoriamente con diritti di acqua legalmente esistenti. Tutto ciò che riguarda la decadenza dalla concessione non può e non deve far parte assolutamente di questa legge; non trova posto in essa. Quel caso, a cui ha accennato l'onorevole Farina, nulla ha che fare con la legge attuale.

Qui lo Stato quando interviene? Interviene quando un consorzio possa dimostrare di essere legalmente costituito ed avere il dritto all'acqua.

Allora il Governo esamina se lo scopo si possa raggiungere, con quella quantità d'acqua di cui dispone il consorzio, il comune, la provincia o il